

**REGOLAMENTO (CE) N. 2020/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 25 settembre 2000**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 207/93 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e che modifica l'allegato VI, parte C, del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafi 7 e 8, e l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 <sup>(4)</sup>, ha definito il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2092/91 e ha fissato le modalità d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
- (2) Le modalità d'applicazione del regime delle autorizzazioni provvisorie degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, stabilite all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93, devono essere riviste per tener conto di alcune difficoltà incontrate attualmente dagli Stati membri.
- (3) Si è constatato che alcuni prodotti dell'allegato VI, parte C, possono essere forniti in quantità sufficienti nella Comunità dall'agricoltura biologica. Tali prodotti devono essere pertanto depennati dalla parte C dell'allegato VI.
- (4) Occorre concedere un periodo di tolleranza per alcuni prodotti tradizionali soppressi, in modo da permettere l'utilizzazione delle scorte esistenti e l'adattamento delle industrie alle nuove esigenze.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Fintanto che un ingrediente di origine agricola non è incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, esso può essere utilizzato conformemente alla

deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5 bis, lettera b), di detto regolamento, a condizione che:

- a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità dello Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91;
  - b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia autorizzato provvisoriamente l'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un periodo massimo di tre mesi, dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con altri fornitori nella Comunità per accertarsi dell'indisponibilità degli ingredienti legati ai requisiti di qualità. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, lo Stato membro può prorogare tale autorizzazione non più di tre volte per sette mesi ogni volta;
  - c) non sia stata presa alcuna decisione, conformemente a quanto disposto ai paragrafi 4 o 6, per la revoca di un'autorizzazione concessa dell'ingrediente di cui trattasi.
2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:
- a) la data dell'autorizzazione e, nel caso di un'autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;
  - b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;
  - c) il nome e, se del caso, la descrizione esatta e le esigenze di qualità dell'ingrediente di origine agricola interessato;
  - d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente considerato;
  - e) le quantità necessarie con i relativi documenti giustificativi;
  - f) i motivi e il periodo previsto di carenza;
  - g) la data in cui lo Stato membro invia la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche tali informazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 62.

<sup>(3)</sup> GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38.

3. Qualora dalle informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che, durante il periodo di carenza previsto, è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revoca l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure che ha preso o prenderà, entro quindici giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C dell'allegato VI.

5. Qualora l'autorizzazione venga prorogata come previsto al paragrafo 1, lettera b), si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Se uno Stato membro intende garantire che un ingrediente ottenuto con metodi di produzione tradizionali possa essere ancora utilizzato dopo la terza proroga dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso può, unitamente alla comunicazione della terza proroga di un'autorizzazione concessa, notificare la richiesta di includere l'ingrediente nella parte C dell'allegato VI. Fintanto che non sia entrata in vigore una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 14 al fine di includere

l'ingrediente nella parte C dell'allegato VI o di revocare l'autorizzazione, lo Stato membro può continuare a prorogare l'autorizzazione per periodi successivi di sette mesi, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.»

#### Articolo 2

La parte C dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2092/91 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 3

I seguenti prodotti vegetali possono essere utilizzati ancora per sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento alle stesse condizioni dei prodotti elencati nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91:

acerola (*Malpighia puniceifolia*); noci di anacardio (*Anacardium occidentale*); fieno greco (*Trigonella foenum-graecum*); papaie (*Carica papaya*); pinoli (*pinus pinea*); pimento inglese o pepe garofonato (*Pimenta dioica*); cardamomo [*Fructus cardamomi (mimoris) (malabariensis) Elettaria cardamomum*]; cannella (*Cinnamomum zeylanicum*); chiodi di garofano (*Syzygium aromaticum*); zenzero (*Zingiber officinale*); curry composto di: coriandolo (*Coriandrum sativum*), senape (*Sinapis alba*), finocchio (*Foeniculum vulgare*), zenzero (*Zingiber officinale*), nonché grassi e oli, anche raffinati ma non modificati chimicamente, di palma, colza, cartamo, sesamo e soia.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO

## «PARTE C: INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

- C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a), dell'introduzione del presente allegato:
- C.1.1. Frutti e semi commestibili
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Ghiande                 | <i>Quercus</i> spp       |
| Noci di cola            | <i>Cola acuminata</i>    |
| Uva spina               | <i>Ribes uva-crispa</i>  |
| Frutti della passione   | <i>Passiflora edulis</i> |
| Lamponi (essiccati)     | <i>Rubus idaeus</i>      |
| Ribes rosso (essiccato) | <i>Ribes rubrum</i>      |
- C.1.2. Spezie ed erbe commestibili
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Noce moscata             | <i>Myristica fragrans</i> , fino al 31 dicembre 2000 |
| Pepe verde               | <i>Piper nigrum</i> , fino al 30 aprile 2001         |
| Pepe (del Perù)          | <i>Schinus molle</i> L.                              |
| Semi di rafano           | <i>Armoracia rusticana</i>                           |
| Alpinia o galanga minore | <i>Alpinia officinarum</i>                           |
| Fiori di cartamo         | <i>Carthamus tinctorius</i>                          |
| Crescione acquatico      | <i>Nasturtium officinale</i>                         |
- C.1.3. Prodotti vari
- Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali
- C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b), dell'introduzione del presente allegato:
- C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:
- |          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Cacao    | <i>Theobroma cacao</i>      |
| Cocco    | <i>Cocos nucifera</i>       |
| Olivo    | <i>Olea europaea</i>        |
| Girasole | <i>Helianthus annuus</i>    |
| Palma    | <i>Elaeis guineensis</i>    |
| Colza    | <i>Brassica napus, rapa</i> |
| Cartamo  | <i>Carthamus tinctorius</i> |
| Sesamo   | <i>Sesamum indicum</i>      |
| Soia     | <i>Glycine max</i>          |
- C.2.2. I seguenti zuccheri, fecola e amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:
- Zucchero di barbabietola, fino al 1° aprile 2003
- Fruttosio
- Cialde di riso
- Sfoglie di pane azzimo
- Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato
- C.2.3. Prodotti vari:
- |                        |  |
|------------------------|--|
| Coriandolo, affumicato | <i>Coriandrum sativum</i> , fino al 31 dicembre 2000 |
| Proteina di piselli    | <i>Pisum</i> spp                                     |
- Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero
- Kirsch preparato a base di frutti e sostanze aromatiche come indicato alla sezione A.2 del presente allegato
- Miscugli di vegetali autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali e che conferiscono colore e sapore ai dolci, unicamente per la preparazione di "Gummi Bärchen", fino al 30 settembre 2000
- Miscugli delle seguenti specie di pepe: *Piper nigrum*, *Schinus molle* e *Schinus terebinthifolium*, fino al 31 dicembre 2000

- C.3. Prodotti di origine animale:
- Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Latticello in polvere | fino al 31 agosto 2001   |
| Gelatina              |                          |
| Miele                 | fino al 28 febbraio 2001 |
| Lattosio              | fino al 31 agosto 2001   |
- Siero di latte disidratato "herasuola".
-